Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 22 dicembre 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale,,* alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
10 febbraio 1953, n. 924.

Costituzione del Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Livorno, con sede in Livorno, ed approvazione del relativo statuto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 giugno 1909, n. 422, ed il regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, emanato in esecuzione di essa;

Vista l'istanza del delegato dalle cooperative promotrici del Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro della provincia di Livorno, con sede in Livorno, in data 1° marzo 1951, con la quale si chiede la costituzione del consorzio stesso e l'approvazione dello statuto organico;

Udito il parere del Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, espresso in via d'urgenza nella seduta del 14 gennaio 1953, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' costituito il Consorzio fra le cooperative di produzione e lavoro della provincia di Livorno, con sede in Livorno, ed è approvato il relativo statuto, composto di numero quarantaquattro articoli, che, visto e firmato dal Ministro proponente, viene allegato al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1953

EINAUDI

RUBINACCI — ALDISIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1953
Atti del Governo, registro n. 80, *foglio n.* 81. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° dicembre 1953.

Modificazione ai contingenti dei biglietti di Stato da lire 100 e da lire 50.

IL PRESIDENTE DELLA REPBBLICA

Visto il regio decreto-legge 20 maggio 1935, n. 874, convertito nella legge 23 dicembre 1935, n. 2393;

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente norme sulla circolazione monetaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 dicembre 1951, che determina i contingenti in valori dei biglietti di Stato da L. 100 e da L. 50;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il contingente in valore dei biglietti di Stato da L. 100 e da L. 50, di cui al decreto del 31 dicembre 1951, richiamato nelle premesse, viene elevato rispettivamente a L. 30.000.000.000 ed a L. 15.000.000.000.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1953

EINAUDI

GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1953
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 354. — GRIMALDI

(6184)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1953.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei nelle Scuole di polizia per l'esercizio 1952-1953.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dipendenti dalle Scuole di polizia, approvato con regio decreto 1° giugno 1926;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'esercizio 1952-1953 il contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso le Scuole di polizia;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1952-53 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia è stabilito nelle seguenti unità e categorie:

Scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Roma

Cat. II . . . n. 1
Cat. III . . . » 36

37

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza di Roma

Cat. II . . . n. 1
Cat. III . . . » 35
Cat. VII . . . » 5

41

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza di Nettuno

Cat. II . . . n. 1
Cat. III . . . » 31

32

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza di Caserta

Cat. II . . . n. 1
Cat. III . . . » 24

25

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per l'interno
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1953
Registro n. 84 *Presidenza, foglio n.* 300

(6167)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 settembre 1953.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei nelle Scuole di polizia per l'esercizio 1953-1954.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati dipendenti dalle Scuole di polizia, approvato con regio decreto 1° giugno 1926;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Visto l'art. 3, secondo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Ritenuta la necessità di stabilire per l'esercizio 1953-1954 il contingente numerico del personale salariato temporaneo in servizio presso le Scuole di polizia;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Per l'esercizio finanziario 1953-1954 il contingente dei salariati temporanei in servizio presso le Scuole di polizia è stabilito nelle seguenti unità e categorie:

Scuola allievi ufficiali e sottufficiali di Roma

Cat. II . . . . n. 1
Cat. III . . . . » 36

37

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza di Roma

Cat. II	n.	1
Cat. III	»	35
Cat. VII	»	4
		40

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza di Nettuno

Cat. II	n.	1
Cat. III	»	31
		32

Scuola allievi guardie di pubblica sicurezza di Caserta

Cat. II	n.	1
Cat. III	»	23
		24

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per l'interno
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1953
Registro n. 84 Presidenza, foglio n. 301

(6168)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 1953.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazionti per l'esercizio finanziario 1952-53.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione, per l'esercizio finanziario 1952-1953, del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per il precedente esercizio finanziario 1951-1952 tale contingente venne determinato in 2500 unità con decreto interministeriale n. 9608 in data 28 giugno 1951;

Ritenuto che per l'esercizio finanziario 1952-1953 si rende necessario elevare detto contingente a 3500 unità all'esclusivo fine dell'applicazione degli articoli 17 e 43 della legge 26 febbraio 1952, n. 67, concernenti il passaggio alla categoria dei salariati temporanei degli operai ricadenti nelle ipotesi dagli stessi articoli previste;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 1952-1953, in 3500 unità.

Art. 2.

La percentuale, riferita al contingente di cui al precedente articolo, del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata nella misura dell'8,75 % (300 unità).

Art. 3.

L'aumento di 1000 unità rispetto al contingente relativo allo esercizio finanziario 1951-1952 fissato in 2500 elementi, è disposto all'esclusivo fine dell'applicazione degli articoli 17 e 43 della legge 26 febbraio 1952, n. 67.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le poste e telecomunicazioni
PANETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1953
Registro n. 35 Ufficio riscontro poste, foglio n. 86

(6164)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 1953.

Costituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Comitato nazionale per lo studio della congiuntura.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerata la sempre maggiore necessità di approfondire lo studio dei fenomeni economici del nostro Paese, ed in ispecie di intensificare lo studio dell'analisi della congiuntura economica;

Considerata l'opportunità di affidare ad un Comitato lo studio dei mezzi migliori per raggiungere quanto sopra;

Considerata l'opportunità di affidare a tale Comitato anche particolari indagini sulla struttura e sul funzionamento dell'economia italiana;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato nazionale per lo studio della congiuntura.

Art. 2.

Al Comitato nazionale per lo studio della congiuntura è devoluto lo studio della congiuntura economica e il compito di promuovere la raccolta, la elaborazione e la interpretazione dei dati relativi alla struttura ed al funzionamento della vita economica nazionale.

Art. 3.

Il Comitato è composto di un presidente, di due vice presidenti e di otto membri, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato può nominare nel suo seno una Giunta esecutiva, composta di quattro membri nominati dal Comitato, oltre che dal presidente e dai due vice presidenti.

Art. 4.

Il Comitato può suddividersi in Sottocomitati per lo studio di particolari problemi. Alle riunioni dei Sottocomitati possono essere chiamati di volta in volta a partecipare estranei al Comitato stesso.

Art. 5.

Il Comitato, e per esso il presidente, può avvalersi per lo svolgimento delle indagini e degli studi ad esso demandati dei servizi dell'Istituto centrale di statistica, del Consiglio nazionale delle ricerche, ed in genere dei servizi delle pubbliche Amministrazioni nonchè della opera di studiosi di particolare valore nel settore delle analisi della congiuntura.

Art. 6.

Per i servizi di segreteria del Comitato provvederà la Segreteria generale del Comitato interministeriale per la ricostruzione.

Roma, addì 28 novembre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

(6166)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre 1953.

Conferma per il 1954 della distinta di incasso (borderò) da adottarsi da parte degli esercenti sale cinematografiche approvata con decreto interministeriale 26 settembre 1951.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 26, secondo comma, delle legge 29 dicembre 1949, n. 958;

Visto il tipo di distinta d'incasso per gli esercenti cinematografici predisposto e contrassegnato dalla Società italiana autori ed editori;

Sentita la Commissione consultiva per la cinematografia;

Decreta:

La distinta di incasso (borderò) da adottarsi da parte degli esercenti sale cinematografiche, approvata con decreto interministeriale in data 26 settembre 1951, è confermata anche per il 1954.

Roma, addì 11 dicembre 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PELLA

Il Ministro per le finanze
VANONI

(6212)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1953.

Ufficiali chiamati a comporre il collegio giudicante nei giudizi presso i Tribunali militari territoriali a carico di imputati appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 e 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 381, recanti modifiche all'ordinamento del Corpo degli agenti di custodia;

Visto l'art. 3 della legge 4 maggio 1951, n. 570, che stabilisce che, nei giudizi presso i Tribunali militari territoriali a carico di imputati appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, è chiamato a comporre il collegio giudicante un ufficiale del Corpo stesso;

Ritenuto che gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, designati, col decreto interministeriale del 24 agosto 1951, a comporre i collegi giudicanti suddetti, per il biennio 24 agosto 1951-23 agosto 1953 sono decaduti dalla carica e che pertanto occorre provvedere alla nomina degli ufficiali per il biennio 24 agosto 1953-23 agosto 1955;

Di concerto col Ministro per la difesa;

Decreta:

I sottonotati ufficiali dell'Esercito, comandati, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 5 maggio 1947, n. 381, a prestare servizio nel Corpo degli agenti di custodia, sono, dal 24 agosto 1953, chiamati per un biennio a comporre la lista unica degli ufficiali, tra i quali dovranno prescegliersi i componenti dei suddetti collegi giudicanti:

1. Capitano Ftr. cpl. (Bers.) Gabrielli Vincenzo di Girolamo Roma;
2. Capitano Ftr. cpl. Cuvella Antonio di Demetrio Roma;
3. Capitano Art. cpl. Udina Aldo di Ermenegildo - Napoli;
4. Capitano Ftr. cpl. Scuderi Settimo di Leonardo Bari;
5. Capitano Ftr. cpl. Gambetti Marcello di Marcellino Firenze;
6. Capitano Ftr. cpl. Torrisi Mariano di Orazio Palermo;
7. Capitano Art. cpl. Cacciatore Salvatore di Vincenzo L'Aquila.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 24 agosto 1953

Il Ministro per la grazia e giustizia
AZARA

Il Ministro per la difesa
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1953
Registro n. 27, foglio n. 377. — OLIVA

(6101)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1953.

Istituzione di una sezione dell'Ispettorato del lavoro di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuta l'esigenza di istituire a Pavia una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Milano;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto è istituita a Pavia una sezione del Circolo regionale dell'Ispettorato del lavoro di Milano, con circoscrizione comprendente la provincia di Pavia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1953

Il Ministro: RUBINACCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1953
Registro n. 5 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 359. — BAGNOLI

(6027)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1953.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il proprio decreto 1° febbraio 1952, relativo alla nomina dei membri del Consiglio predetto per il quadriennio 1952-56;

Visto il proprio decreto 1° gennaio 1953, con il quale il consigliere di legazione dott. Eugenio Prato venne nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Paolo de Simone de Riso;

Visto il telespresso del Ministero degli affari esteri n. 14990/300 in data 7 novembre 1953, con il quale il dott. Alberto Paveri Fontana, consigliere di legazione, è stato designato a rappresentare il Ministero degli affari esteri in seno al Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Eugenio Prato;

Decreta:

Il consigliere di legazione dott. Alberto Paveri Fontana è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Eugenio Prato.

Roma, addì 10 novembre 1953

Il Ministro: TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1953
Registro n. 22 *Marina mercantile, foglio n.* 333. — AMATO

(6153)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1953.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri in vendita nel territorio nazionale della sigaretta di produzione americana denominata «Chesterfield King Size».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul Monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni,

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato nell'adunanza del 25 settembre 1953;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1954 viene inscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri in vendita nel territorio nazionale la sottoindicata sigaretta di produzione americana e ne viene fissato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

sigaretta « Chesterfield King Size » a L. 19.000 il chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1953

Il Ministro: VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *dicembre* 1953
Registro n. 10 *Monopoli, foglio n.* 270. — TAFURI

(6162)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1953.

Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio di Udine, ente morale con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto il decreto Ministeriale del 25 maggio 1951, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 giugno stesso anno, con il quale il dott. Alfredo Berzanti venne nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Udine;

Considerato che il predetto ha rassegnato le dimissioni dalla carica;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Faustino Barbina, è nominato vice presidente della Cassa di risparmio di Udine, ente morale con sede in Udine, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1953

Il Ministro: GAVA

(6076)

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1953.

Nomina del Prefetto di Caserta a commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1945 con il quale l'on. dott. Tommaso Leonetti venne nominato presidente della Giunta della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta;

Visti i provvedimenti con i quali si è provveduto alla nomina dei membri della Giunta predetta;

Viste le dimissioni presentate dall'on. dott. Tommaso Leonetti e da tutti i membri della Giunta dalle rispettive cariche;

Considerata la necessità di assicurare, nelle more procedurali per la nomina dei nuovi organi amministrativi della Camera, la continuità nel funzionamento della Camera stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il Prefetto di Caserta, è nominato commissario straordinario della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caserta, in attesa che venga provveduto alla sostituzione del presidente e dei membri della Giunta camerale, dimissionari.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1953

Il Ministro per l'industria e commercio
MALVESTITI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SALOMONE

(6169)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1953.

Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto decreto, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Vista la domanda presentata dall'Associazione degli industriali delle conserve animali, con la quale l'Associazione stessa chiede di avvalersi, in tutto il territorio della Repubblica Italiana, delle facoltà di cui all'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, per quanto concerne lo strutto;

Considerato che l'Associazione predetta ha depositato presso il Ministero dell'industria e del commercio i documenti prescritti dall'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 562;

Constatato che l'Associazione degli industriali delle conserve animali possiede i requisiti richiesti dallo stesso art. 90 del regolamento sopracitato;

Decreta:

L'Associazione degli industriali delle conserve animali, con sede legale in Milano ed altra sede in Roma, è autorizzata, a' sensi dell'art. 46 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, a costituirsi parte civile nei procedimenti per infrazioni al suddetto decreto e a far procedere, a sue spese, a prelevamento di campioni, mediante propri agenti giurati da assumersi secondo le norme di cui all'art. 91 del regolamento approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Tali facoltà potranno essere esercitate dalla predetta Associazione in tutto il territorio della Repubblica Italiana per quanto concerne lo strutto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1953

Il Ministro: MALVESTITI

(6163)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1953.

Modificazioni dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (Forlì).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Rimini, approvato con decreto del Ministro per il tesoro in data 23 marzo 1950 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 aprile 1950);

Viste le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione della predetta Cassa in data 19 febbraio 1953 e dell'assemblea dei soci del 29 aprile 1953;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Gli articoli 1, 6, 9, 11, 17, 19, 20, 23, 26, 29, 30, 32, 63, 64 e 74 dello statuto della Cassa di risparmio di Rimini, ente morale con sede in Rimini (Forlì), sono modificati come indicato nel testo allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1953

Il Ministro: GAVA

Cassa di risparmio di Rimini

Modificazioni allo statuto vigente approvato con decreto del Ministero del tesoro in data 23 marzo 1950.

Deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 19 febbraio 1953.

Parere favorevole della assemblea dei soci espresso in data 29 aprile 1953.

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Rimini fondata nel 1840 da una associazione di cento private persone, legalmente riconosciuta dallo Stato Pontificio con rescritto del 6 agosto 1840 e dallo Stato Italiano con regio decreto 27 marzo 1861, è regolata dalle leggi e dal presente statuto.

La sede della Cassa è in Rimini; ma possono essere aperti uffici filiali nella zona d'azione per essa stabilita secondo le norme che disciplinano la materia. Le filiali fanno capo alla sede ne seguono il foro e la competenza e formano con essa una sola istituzione.

La Cassa fa parte della Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia.

Art. 6.

Il numero dei soci non sarà maggiore di 100 nè minore di 50.

Le azioni sono nominative, infruttifere, indivisibili, e non si possono comunque trasmettere ad altri nemmeno per successione.

L'importo delle azioni è versato a fondo perduto.

Art. 9.

La decadenza della qualità di socio è pronunciata dalla assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione. Il socio decaduto ha facoltà di ricorrere all'assemblea stessa entro un mese della notificazione del provvedimento.

L'assemblea decide sul ricorso inappellabilmente.

Art. 11.

L'assemblea dei soci si riunisce in via ordinaria e straordinaria e delibera:

a) sulla nomina e sulla decadenza dei soci;

b) sulla nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per la parte di sua competenza;

c) sulla nomina di un sindaco ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

d) sulla retribuzione del Collegio sindacale;

e) sulla approvazione dei bilanci annuali e sul rapporto dei sindaci;

f) sulle eventuali proposte formulate dai soci con le modalità di che al successivo art. 13;

g) su ogni altro oggetto che le sia proposto dal Consiglio di amministrazione;

h) sulla determinazione dell'ammontare delle medaglie di presenza da corrispondere ai membri del Consiglio di amministrazione;

i) l'assemblea esprime, inoltre, il suo parere sulle modificazioni statutarie, che saranno sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione, e può proporre, di sua iniziativa, variazioni allo statuto sulle quali delibererà, in via definitiva, il Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

La presidenza dell'assemblea è assunta dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi ne fa le veci.

Le funzioni di segretario della assemblea sono assunte dal direttore generale della Cassa o da chi ne fa le veci.

Il presidente della assemblea designa fra i soci presenti due scrutatori.

Di ogni adunanza ordinaria o straordinaria, verrà redatto verbale firmato dal presidente e dal segretario della assemblea. Del verbale, a titolo di informazione per i soci, verrà data lettura nella successiva riunione di assemblea prima di iniziare la trattazione dell'ordine del giorno.

Art. 19.

Non possono far parte contemporaneamente del Consiglio di amministrazione parenti e affini fino al terzo grado incluso, nè i parenti e gli affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale, dei funzionari ed impiegati della Cassa.

Coloro che dopo la nomina, venissero a trovarsi in una delle condizioni di cui sopra, o nei casi di incompatibilità previsti dalle disposizioni di legge, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione comunicando all'assemblea i motivi che hanno determinata la dichiarazione di decadenza.

Art. 20.

Il presidente e il vice presidente durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Essi cesseranno dall'ufficio con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario che viene a scadere entro l'ultimo anno di carica.

Gli altri membri del Consiglio durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso di rinnovazione totale del Consiglio, i consiglieri si rinnovano in ragione di due membri nel primo anno, uno nel secondo, uno nel terzo ed uno nel quarto.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

Nei primi tre anni la scadenza è determinata dal sorteggio.

I membri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 23.

Il Consiglio si aduna almeno una volta al mese, e inoltre quando il presidente lo ritenga necessario oppure quando ne facciano richiesta per iscritto almeno tre membri o il Collegio sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni previste dal punto 19 dell'art. 22 occorre il voto favorevole di due terzi dei consiglieri presenti e di almeno la metà dei consiglieri in carica.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o in caso di sua assenza, dal vice presidente; in caso di assenza di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo del Consiglio; in caso di nomina contemporanea il più anziano di età.

I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente e dal direttore generale. Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone, quando il Consiglio non creda di adottare il voto palese, sono fatte a scrutinio segreto. In tal caso la proposta che non avrà ottenuto il voto favorevole di metà più uno dei presenti si intenderà respinta.

Art. 26.

Il Comitato, da costituirsi col voto unanime di tutti i consiglieri, si compone del presidente, del vice presidente, di due consiglieri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione, e del direttore generale.

Presiede l'adunanza il presidente o chi lo sostituisce. Ad istanza di due amministratori le funzioni del Comitato stesso cessano e tornano al Consiglio.

Art. 29.

Il presidente è il capo dell'Istituto e dell'Amministrazione, ha la rappresentanza legale ed amministrativa della Cassa in ogni sua funzione ed in ogni rapporto, in giudizio e nella stipulazione dei contratti. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, il Comitato e le eventuali Commissioni consultive.

Esso compie tutti gli atti non esplicitamente riservati agli altri organi amministrativi, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento di tutti i servizi dell'Istituto.

Nei casi di urgenza il presidente, sentito il parere del direttore generale, potrà prendere ogni determinazione che stimi necessaria nell'interesse dell'Istituto, sottoponendo poi le decisioni per la ratifica, alla prima adunanza del Consiglio.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi agrari, alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia, alle trascrizioni e alla restituzione di pegno o cauzione costituenti garanzia sussi-

diaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In assenza od in caso di impedimento del presidente ne adempie le funzioni il vice presidente; ed in assenza, o in caso di impedimento anche di questi, l'amministratore più anziano, a norma dell'art. 23.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza del presidente.

Art. 30.

Presso la Cassa funziona un Collegio di tre sindaci, con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento delle Casse di risparmio.

Di essi uno è nominato dall'assemblea dei soci e due dalla Federazione delle Casse di risparmio dell'Emilia. Non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono dallo ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 del Codice civile o da altre disposizioni di legge.

I sindaci durano in carica un anno, fino all'approvazione del bilancio, e sono rieleggibili. Essi devono assistere a tutte le adunanze del Consiglio di amministrazione ed alle assemblee dei soci e possono assistere alle riunioni del Comitato.

Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a due adunanze consecutive del Collegio sindacale e del Consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato ad iniziativa del presidente del Consiglio. Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro. Ai sindaci potrà essere corrisposta una retribuzione con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 32.

Il direttore generale, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, può delegare, ove sia necessario, alcune facoltà e incarichi di cui è investito anche ad altri dirigenti, funzionari od impiegati, con le modalità, cautele e limiti che saranno di volta in volta stabiliti.

Art. 63.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti

a) in anticipazioni e riporti sopra titoli di Stato, garantiti dallo Stato, e sugli altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le Casse di risparmio;

b) in acquisto di titoli di cui alla lettera *a*);

c) nello sconto di cedole, con scadenza non superiore ai sei mesi, dei titoli di cui alla lettera *a*);

d) nello sconto di delegazioni emesse dagli Enti di cui alla lettera *i*);

e) in operazioni cambiarie;

f) in mutui o pegni di crediti assistiti da garanzie ipotecarie;

g) in conti correnti garantiti da ipoteca, da cessioni di crediti liquidi ed esigibili verso Enti pubblici, dai titoli di cui alla lettera *a*), da cambiali, da deposito di valori;

h) in operazioni di credito agrario, in conformità delle leggi vigenti;

i) in mutui chirografari a Provincie, Comuni, a loro consorzi, a Consorzi legalmente costituiti, ad Enti morali e collettivi, con garanzia di delegazioni su cespiti che vengono accettati dalla Cassa depositi e prestiti;

l) in sovvenzioni provvisorie agli Enti di cui alla lettera *i*), per i quali l'Istituto disimpegni servizi di cassa, esattoria o tesoreria, nei limiti stabiliti dai capitolati d'appalto;

m) in acquisto di crediti verso lo Stato, le Provincie e i Comuni ed Enti morali, liquidi ed esigibili, senza condizioni, a determinate scadenze e sconto di annualità corrisposte dallo Stato o da Aziende statali in forza di leggi e convenzioni;

n) in anticipazioni e conto correnti sopra pegno di cose mobili aventi valore commerciale o di note di pegno (Warrants) emesse da Istituti e Magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione;

o) in prestiti ad impiegati di pubbliche Amministrazioni garantiti con la cessione dello stipendio in conformità delle leggi vigenti, con l'assicurazione sulla vita e dei rischi diversi e con le altre cautele che verranno stabilite dal Consiglio di amministrazione;

p) in acquisto di immobili nei casi e con le delimitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni;

q) in partecipazioni ad Istituti o ad Enti di pubblica utilità, di credito o di previdenza, legalmente riconosciuti, creati o promossi dallo Stato;

r) in depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, Istituti di credito di diritto pubblico, Banche di interesse nazionale, altre Casse di risparmio e Monti di credito su pegno di 1ª categoria e presso l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane;

s) in sovvenzioni su pegno di cose mobili di qualunque specie, aventi valore commerciale, purchè non siano fragili o soggette a deperimento o di non facile commercio o pericolose, oppure non possano, a giudizio dell'Amministrazione, per il loro volume o peso, essere convenientemente custodite nei magazzini della Cassa

Art. 64.

Per le anticipazioni e i riporti sopra i titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente, verrà applicato sull'ultimo prezzo di compenso, uno scarto nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Per le anticipazioni lo scarto non potrà essere, in ogni caso, inferiore al 10%.

L'importo delle anticipazioni e dei conti correnti sopra pegno di cose mobili, di cui alla lettera *n*) dell'articolo precedente, non deve superare i due terzi del valore di stima, accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in pegno.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai sei mesi, ma possono essere prorogate.

Qualora nel corso dell'operazione, il valore dei titoli o delle merci offerte in cauzione diminuisca in modo da non dare alla Cassa la garanzia di cui sopra, il debitore dovrà, entro cinque giorni dall'avviso che gli sarà dato con lettera raccomandata all'ultimo domicilio eletto, rimborsare una parte proporzionale dell'anticipazione, oppure fornire un adeguato supplemento di garanzia.

Qualora, alla scadenza del termine dei cinque giorni successivi all'avviso di cui sopra, il debitore non adempia ai suoi obblighi, la Cassa, senza altre formalità, potrà far vendere in tutto o in parte i titoli o le merci depositate.

La vendita sarà fatta a mezzo di un agente di cambio, o di un notaio, o di un ufficiale giudiziario o di un pubblico mediatore.

Dal prezzo ricavato dalla vendita la Cassa preleverà il suo credito per capitale, interesse e spese, e depositerà il residuo in un libretto a risparmio che terrà a disposizione del debitore.

La Cassa agirà invece, per il ricupero della differenza, quando il prezzo ricavato dalla vendita risultasse insufficiente a coprire il suo credito.

I titoli e le merci date in pegno garantiscono qualsiasi ragione e diritto che nei confronti della persona o ditta che ha costituito il pegno, spetti alla Cassa anche in dipendenza di altre operazioni.

La Cassa si intende esonerata da ogni obbligo di verificare le estrazioni dei titoli offerti in garanzia.

Art 74.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, il servizio di esattorie e ricevitorie provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa di Enti morali, Società, Consorzi e Associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale, e compiere operazioni che, per leggi speciali o per disposizioni di organi superiori, venissero affidate o consentite alle Casse di risparmio, in esse comprese le gestioni ed amministrazioni di patrimoni.

La Cassa può tenere conti correnti di corrispondenza con altre Casse di risparmio o Istituti di credito.

Può ancora eseguire, previa copertura, operazioni di titoli e divise ed operazioni di incasso e di pagamento per conto di terzi; emettere per conto dell'Istituto di emissione e dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane assegni circolari e bancari, con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

La Cassa può, inoltre, curare il collocamento di prestiti pubblici, assumere la gestione di uffici viaggio e turismo e può istituire Magazzini generali con le debite autorizzazioni.

La Cassa può riscontare le cambiali del suo portafoglio e contrarre anticipazioni passive.

Visto, *il Ministro per il tesoro*

GAVA

(6080)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di San Germano dei Berici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 16 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n. 213, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Germano dei Berici (Vicenza) di un mutuo di lire 775.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6171)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 9 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n. 216, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Grancona (Vicenza) di un mutuo di lire 1.000.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6172)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 17 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n. 215, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Colle Val d'Elsa (Siena) di un mutuo di lire 3.390.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6173)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Arielli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 4 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n. 218, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Arielli (Chieti) di un mutuo di lire 632.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6174)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952

Con decreto interministeriale in data 10 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1953, registro n. 33 Interno, foglio n. 389, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Putignano (Bari) di un mutuo di lire 1.235.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6175)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Locorotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1952.

Con decreto interministeriale in data 12 agosto 1953, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1953, registro n. 34 Interno, foglio n. 217, è stata autorizzata la assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Locorotondo (Bari), di un mutuo di lire 1.260.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1952.

(6176)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellazione nella zona della provincia di Verona, della estensione di ettari 180 circa, compresa nei comuni di Zevio e San Giovanni Lupatoto, delimitata dai seguenti confini:

sud: canale di irrigazione maggiore;
nord: strada che unisce la località « Punta » al « Pozzo » di San Giovanni Lupatoto;
est: strada comunale San Giovanni Lupatoto-Palù;
ovest: strada comunale del Vallese.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della servaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e la uccellagione nella zona della provincia di Milano, della estensione di ettari 160, compresa nei comuni di Desio, Bovisio e Cesano Maderno, delimitata dai seguenti confini:

nord: strada comunale Desio-Binzago;
est: sentiero;
sud: strada comunale Desio-Binzago;
ovest: sentiero.

(6096)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Inclusione dei comuni di Pray, Vallemosso e Salussola nell'elenco dei Comuni di competenza della Sezione autonoma per le case popolari della zona del Biellese, presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8444, del 9 dicembre 1953, i comuni di Pray, Vallemosso e Salussola sono stati inclusi nell'elenco dei Comuni di competenza della Sezione autonoma per le case popolari nella zona del Biellese, costituita con decreto Ministeriale 16 dicembre 1952, n. 6352.

(6051)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione delle azioni e delle obbligazioni delle ferrovie del Monferrato

Si notifica che il giorno 29 gennaio 1954, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo le seguenti estrazioni dei titoli delle già Società ferrovie del Monferrato, passati in servizio della Direzione generale del debito pubblico:

80ª estrazione delle azioni privilegiate per la linea Cavallermaggiore-Bra (legge 11 luglio 1852, n. 1407), nel quantitativo di numero 35 sulle 385 attualmente vigenti;

88ª estrazione delle obbligazioni per la linea Cavallermaggiore-Alessandria (legge 10 luglio 1862, n. 702), nel quantitativo di n. 708 sulle 2190 attualmente vigenti;

58ª estrazione delle azioni comuni per le linee Bra-Cantalupo e Castagnole-Mortara (leggi 10 luglio 1862, n. 702, e 14 maggio 1865, n. 2279), nel quantitativo di n. 329, e cioè n. 19 titoli unitari e n. 31 titoli decupli, sulle 3625 attualmente vigenti.

I numeri delle azioni e delle obbligazioni che risulteranno sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 1° luglio 1954, saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 dicembre 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(6179)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 291

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 21 dicembre 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,88	642,25
» Firenze	624,82	641 —
» Genova	624,80	643 —
» Milano	624,85	642 —
» Napoli	624,80	642,40
» Palermo	—	—
» Roma	624,73	642,50
» Torino	624,92	642,50
» Trieste	624,88	—
» Venezia	624,90	642,50

Media dei titoli del 21 dicembre 1953

Rendita 3,50 % 1906	64,85
Id. 3,50 % 1902	60 —
Id. 3 % lordo	81,20
Id 5 % 1935	96,30
Redimibile 3,50 % 1934	80,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,80
Id. 5 % 1936	91,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,65
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	96,625
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,40
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,375

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 21 dicembre 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949. n 632)

1 dollaro U.S A	Lit	624,79
1 dollaro canadese	»	642,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949 n 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,11

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12 50	per franco belga
Danimarca	»	90 46	» corona danese
Egitto	»	1794.55	» lira egiziana
Francia	»	1 785	» franco francese
Germania	»	148 77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	»	87 48	» corona norvegese
Olanda	»	164.44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120.78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142.90	» franco svizzero

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Approvazione del nuovo modello regolamentare per atto di nazionalità delle navi mercantili

Con decreto del Ministero della marina mercantile in data 1° dicembre 1953, è stato approvato il nuovo modello regolamentare per l'atto di nazionalità delle navi mercantili, previsto dall'art. 150 del Codice della navigazione e dall'art. 323 del relativo regolamento.

(6165)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 29 settembre 1953, n. 340.2.28/11361, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Ferrara, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Nicola Santoro, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del vice prefetto dott. Nicola Santoro è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara al 30 novembre 1952 il consigliere di 1ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno dott. Ugo Brunetti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6068)

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1950.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 23 settembre 1952, n. 20447.2/11944, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1950;

Visto il telegramma del Prefetto di Modena, con il quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Arturo Fornero, che ha declinato l'incarico, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del prof. Arturo Fornero è nomianto componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Modena al 30 novembre 1950 il prof. Luigi Rio, docente in ostetricia e ginecologia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 novembre 1953

L'Alto Commissario: TESSITORI

(6069)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso a quindici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°)

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sullo ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611;

Visto il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli speciali transitori nelle Amministrazioni dello Stato, e le successive norme integrative e di attuazione;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione degli invalidi di guerra e relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 843, riguardante la temporanea elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai pubblici impieghi delle vedove di caduti nell'ultima guerra e nella lotta di liberazione, e l'art. 11 della legge 22 febbraio 1951, n. 64;

Visti gli articoli 5 e 8 capoverso secondo del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Vista la deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 1953, n. 56196/10115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso a quindici posti di alunno d'ordine (grado 13°, gruppo C) nel ruolo della Avvocatura dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quindici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo del personale d'ordine dell'Avvocatura dello Stato.

Al concorso possono partecipare coloro che abbiano conseguito la licenza di un istituto medio di istruzione di primo grado statale o pareggiato od altro titolo di studio corrispondente, ai sensi dell'art. 16, lettera C), del regio decreto 11 novembre 1953, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico e sue modificazioni.

Non sono ammessi titoli equipollenti.

Art. 2.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda in carta da bollo da L. 200, nella quale dovrà essere indicato con precisione la residenza dell'aspirante, corredata dai seguenti documenti:

1. Titolo di studio.

2. Certificato di cittadinanza italiana.

3. Atto di nascita dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di anni 18, ma non quella di anni 30.

Il detto limite massimo di età è elevato:

a) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati o invalidi per la lotta di liberazione, per i decorati al valore militare o croce di guerra al valore militare, oppure promossi per merito di guerra;

b) a 35 anni per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni delle guerre 1940-43 e di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età è inoltre aumentato:

c) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella della lettera *d*) ed entrambe con quelle delle precedenti lettere, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Il limite massimo di età di anni trenta è, infine, elevato ad anni quarantacinque:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per le vedove dei caduti nella guerra 1940-43 o nella lotta di liberazione, per le vedove dei caduti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per le vedove dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, per le vedove dei caduti per servizio, per le vedove di caduti civili per fatti di guerra, nonchè per le vedove dei caduti in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato;

c) per coloro che, alla data del 28 febbraio 1951, dipendevano dall'Ufficio nazionale statistico-economico dell'agricoltura.

Per i cittadini che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del sopraindicato limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 della legge 3 maggio 1950, n. 223, non si superi il quarantacinquesimo anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età pei sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e per quelli inquadrati nei ruoli speciali transitori.

Detta condizione non è richiesta per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni stesse, che abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio, e che non sia stato ancora inquadrato nei ruoli speciali transitori.

4. Certificato generale del casellario giudiziario.

5. Certificato di regolare condotta civile e morale.

6. Certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o da un medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed esente da imperfezioni o difetti che influiscano sul rendimento in servizio;

7. *a*) copia dello stato di servizio militare per gli ufficiali in congedo ed in servizio (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare);

b) copia del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi a benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio di leva);

e) certificato di esito di leva per i rivedibili o riformati dalle Commissioni di leva;

f) certificato di iscrizione nelle liste di leva per gli iscritti a classi di leva non ancora chiamate.

Per comprovare la qualità di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa orientale o della guerra 1940-43 della lotta di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni di guerra.

Gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti richiesti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalidi ai fini dell'iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualità ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

8. Certificato di stato di famiglia. Gli aspiranti che siano celibi sono esonerati dal presentare detto certificato, ma debbono dichiarare nella domanda tale loro qualità.

9. La fotografia recente, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o alle precedenze o preferenze nell'assegnazione dei posti debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli speciali transitori delle Amministrazioni dello Stato possono produrre soltanto i certificati di cui ai numeri 1, 7 e 9 del presente articolo, semprechè inoltrino la domanda per il tramite delle Amministrazioni da cui dipendono, le quali debbono unirvi copia dello stato matricolare dell'aspirante.

Gli impiegati non di ruolo che intendono avvalersi della esenzione del limite massimo di età ai sensi dell'ultimo comma del precedente n. 3, dovranno produrre un certificato dell'Amministrazione dalla quale dipendono, attestante la qualità e la durata del servizio straordinario, gli estremi del provvedimento di assunzione e di conferma in servizio, nonchè le qualifiche riportate. Tale documento non è richiesto per gli avventizi in servizio presso l'Avvocatura dello Stato.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda; non sono ammessi richiami a quelli eventualmente prodotti ad altre Amministrazioni.

Per gli aspiranti residenti all'estero e per gli aspiranti che dimostrino di essere chiamati alle armi è sufficiente pervenga, nel termine prescritto, la domanda, purchè però, almeno 10 giorni avanti la data fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Le domande e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o ad altro ufficio pubblico, non saranno presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale medesimo giudica definitivamente, a norma degli articoli 11 e 34 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, della ammissibilità al concorso degli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera di riconoscimento personale.

Art. 3.

L'esame è costituito da due prove scritte e da una orale.

Sono oggetto delle prove scritte, che dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema:

1) componimento in lingua italiana;

2) aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

La prova orale, che non può durare meno di mezz'ora, consta di un esame, vertente sulle materie seguenti:

1) doveri e diritti dell'impiegato;

2) nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;

3) elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea, ed elementi di geografia e particolarmente dell'Italia;

4) nozioni elementari di statistica; e di un saggio facoltativo di dattilografia o stenografia o di entrambe.

La prova scritta serve anche come saggio di calligrafia.

I candidati che intendono sostenere il saggio facoltativo di dattilografia o di stenografia o di entrambe, debbono farne richiesta prima della fine dell'ultima prova scritta.

Gli esami avranno luogo in Roma nella sede che verrà indicata tempestivamente ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 4.

La Commissione esaminatrice è composta di un vice avvocato dello Stato che la presiede e di due sostituti avvocati dello Stato; funziona da segretario un archivista capo o un primo archivista dell'Avvocatura dello Stato.

I componenti la Commissione ed il segretario saranno nominati dall'Avvocato generale dello Stato con decreto da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora vi siano candidati che abbiano fatto istanza di essere sottoposti alla prova di dattilografia o di stenografia, o di entrambe, la Commissione può aggregarsi a sua scelta un esaminatore pratico di dette materie.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle due prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Nella votazione delle prove scritte è tenuto conto anche della calligrafia ed in quella della prova orale della conoscenza che il candidato dimostri di possedere della dattilografia o stenografia.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino una media di almeno sette punti nelle prove scritte, e non meno di sei punti in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei punti.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 5.

La graduatoria degli idonei, da approvarsi con successivo decreto, è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive disposizioni.

Sui reclami che venissero presentati, entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, è definitivamente pronunziato, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

Salve le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni, i posti messi a concorso sono coperti con le nomine dei primi graduati.

Entro il limite dei posti messi a concorso si addiverrà alla nomina dei successivi graduati ove i primi nominati non assumano effettivo servizio.

Le nomine sono disposte in prova, salvo le esenzioni previste dalla legge, con il trattamento previsto dalle vigenti disposizioni.

Art. 7.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino ufficiale del personale e degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 23 novembre 1953

p. *L'Avvocato generale dello Stato*
Il vice avvocato generale dello Stato
BARBERIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1953
Registro n. 85, *foglio n.* 73. — FERRARI

(6120)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a diciotto posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 11 dicembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1953, registro n. 1, foglio n. 229, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso per esami a diciotto posti di vice segretario contabile in prova nel ruolo dei segretari contabili, bandito con decreto Ministeriale 15 maggio 1951;

Visto l'art. 23 del regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885, e successive modificazioni;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Considerato che il direttore capo divisione dott.ssa Giuseppina Civico, per esigenze del servizio, al quale è addetta, non è nella possibilità di partecipare ai lavori della Commissione;

Ritenuta la necessità di nominare altro componente in luogo della predetta;

Decreta:

Il direttore capo divisione del ruolo amministrativo centrale dott. Silvio Sacconi è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso per esami a diciotto posti di vice segretario contabile in prova, di cui alle premesse, in sostituzione del direttore capo divisione del ruolo amministrativo centrale dott.ssa Giuseppina Civico.

Al dott. Silvio Sacconi compete, per l'incarico conferitogli, il compenso previsto dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1953

Il Ministro: SALOMONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1953
Registro n. 19 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 335. — PALADINI

(6102)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria generale del concorso a cinquantaquattro posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 6 ottobre 1952, col quale è stato indetto un concorso per esame a trenta posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno, di cui tre riservati a termini dell'art. 1, comma secondo, del bando;

Veduto il decreto Ministeriale 20 dicembre 1952, con il quale i posti messi a concorso sono stati aumentati da trenta a cinquantaquattro;

Veduti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Veduta la graduatoria di merito dei candidati al concorso suddetto;

Veduto il decreto-legge 3 maggio 1948, n. 455;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Veduto il regolamento per la carriera degli impiegati nell'Amministrazione civile dell'interno, approvato con regio decreto 4 aprile 1938, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati vincitori del concorso per cinquantaquattro posti di vice ragioniere in prova nell'Amministrazione civile dell'interno e di quelli idonei:

COGNOME E NOME	Media scritti	Orale	Totale
1. Fabbri Fabio	40 —	45 —	85 —
2. Boniello Gaetano	41,66	42,50	84,16
3. Spezzaferri Giorgio	38,33	42,50	80,83
4. Di Maggio Alberto	37,83	42,50	80,33
5. Colbertaldo Giuseppe	42,50	37,50	80 —
6. Pioli Dorando, combattente	41,33	38,50	79,83
7. Marelli Edo Federico, combattente	42,16	37,50	79,66
8. Lucchi Anna	37,83	41 —	78,83
9. Giampietro Alberto	40,66	38 —	78,66
10. Cipolletta Mario	41 —	37,50	78,50
11. Zia Angelo	39,33	39 —	78,33
12. Carlotti Velio	42,16	36 —	78,16
13. Antonelli Giovanni	38 —	40 —	78 —
14. Guido Arnaldo	40,33	37,50	77,83
15. Bruno Ermanno	40,16	37,50	77,66
16. Cinquesanti Salvatore	35 —	42,50	77,50
17. Chioffi Rosanna	37,33	40 —	77,33
18 Maggio Pietro	42,16	35 —	77,16
19. Marcangelo Francesco	36,83	40 —	76,83
20. D'Amore Vincenzo, ammogliato	41,66	35 —	76,66
21. Zimmatore Luigi	39,16	37,50	76,66
22. Campolieti Giuseppe	36,41	40 —	76,41
23. Zito Giovanni, nato il 18-11-1930	38.83	37,50	76,33
24. Parigi Roberto, nato il 24-5-1931	35,83	40,50	76,33
25. Iurilli Roberto, nato il 9-11-1932	40,83	35,50	76,33
26. Sampaoli Ivo	36,66	39,50	76,16
27. Cardinali Benito, vice brigadiere di P. S. nato il 18-7-1922	36 —	40 —	76 —
28. Pace Onorio, nato il 18-7-1928	36,50	39,50	76 —
29. Carroccetto Mario, nato il 28 febbraio 1933	35 —	41 —	76 —
30. Gozzi Cleoparda	37,33	38,50	75,83
31. Bordieri Gaetano	35 —	40,50	75,50
32. D Auro Gaetano, orfano di guerra	35 —	40 —	75 —
33. Speranza Lia, figlia di invalido di guerra	38,50	36,50	75 —
34. Bracchitta Luigi, profugo Isole Egeo	37 —	38 —	75 —
35. Serpieri Romeo, nato il 27-10-1930	36 —	39 —	75 —

COGNOME E NOME	Media scritti	Orale	Totale
36. Paleologo Ida Maria, nata il 5-2-1933	35 —	40 —	75 —
37. Carboni Italo	36,33	38,50	74,83
38. Lega Giovanni, combattente	39,50	35 —	74,50
39. Barillari Giacomo	39,50	35 —	74,50
40. Frulio Maria Luisa	38,33	36 —	74,33
41. Fagiolini Mario, figlio di invalido di guerra	36,66	37,50	74,16
42. Simonetti Rinaldo, nato il 30 giugno 1925	35,66	38,50	74,16
43. Scorcu Anna Maria, nata il 23 agosto 1933	35,66	38,50	74,16
44. Mastrogiacomo Vittorio, guardia agg. di P.S.	35 —	39 —	74 —
45. Elegante Armando, nato il 2 febbraio 1928	38 —	36 —	74 —
46. Posa Vincenzo, nato il 26-2-1931	35 —	39 —	74 —
47. Di Santo Antonio	36,33	37,50	73,83
48. Cusmai Angelo	35,16	38,50	73,66
49. Tierno Alberto, combattente, applicato Amministrazione civile interno	35 —	38,50	73,50
50. Passarelli Mario, combattente, applicato Ministero difesa-Marina	37,50	36 —	73,50
51. Sini Francesco	35 —	38,50	73,50
52. Savino Pasquale	35 —	38,45	73,45
53. Mancuso Marina	35 —	38,40	73,40
54. Napolitano Florinda	35 —	38,30	73,30
55. Giarratana Natale, vincitore di uno dei tre posti riservati per avere superato altresì la prova scritta e orale di tedesco, rispettivamente con punti 35 e 30	35,66	37,50	73,16
56. Cuzzola Paolo	37 —	36 —	73 —
57 Rambozzi Bruna	36,66	36,25	72,91
58. Rossi Rino	37 —	35,75	72,75
59. Agnoletti Caterina, nata il 14 febbraio 1931	35,16	37,50	72,66
60. Ribero Irma, nata il 24-4-1931	39,16	33,50	72,66
61. Zoli Lucia	35,58	37 —	72,58
62. Bandoni Giovanni Silvano, brigadiere di P.S	37,50	35 —	72,50
63. Barsocchini Mario, nato il 31 maggio 1930	35 —	37,50	72,50
64. Sapienza Carmelo, nato l'8-2-1932	35 —	37,50	72,50
65. Cosmi Francesco, nato il 19 agosto 1934	35 —	37,50	72,50
66. Marinucci Egle	38,75	33,50	72,25
67 La Pietra Vincenzo, nato nel 1924	37,66	34,50	72,16
68. Torda Mario, nato nel 1931	36,66	35,50	72,16
69. Troisi Domenico	35 —	37 —	72 —
70. Cricchi Igino, ufficiale in congedo	35,83	36 —	71,83
71. Russo Paolo, nato il 28-11-1931	37,33	34,50	71,83
72. Spadafora Mario, nato il 2-12-1931	35,33	36,50	71,83
73. Cavicchioli Giuseppe, combattente	36,33	35 —	71,33
74. Avellino Francesco, profugo di Africa (Tunisia)	35 —	36 —	71 —
75. Lezzerini Domenico, nato il 4 maggio 1930	35 —	36 —	71 —
76. D'Albora Marcello, nato il 24 aprile 1934	35 —	36 —	71 —
77. Romice Lucio, nato il 4-9-1934	35 —	36 —	71 —
78. Zamara Giovanna, nata il 1° giugno 1932	37,50	33 —	70,50
79. Sciarrini Tullio, nato il 20-8-1932	38 —	32,50	70,50
80. Scardigli Antonietta, nata il 1° luglio 1933	35 —	35,50	70,50
81. Palmerio Bruna, orfana di guerra	35 —	35 —	70 —
82. Meloni Gino, figlio di invalido di guerra	35 —	35 —	70 —
83. Cappetti Franco, nato il 7 gennaio 1931	35 —	35 —	70 —
84. Paterni Giovanni, nato il 16 agosto 1931	35 —	35 —	70 —
85. Derine Gaetano, nato il 27-7-1932	35 —	35 —	70 —
86. Borelli Raffaele, nato il 26-12-1933	35 —	35 —	70 —
87. Mangano Ivo, nato il 30-1-933	40 —	30 —	70 —
88. Castelli Ettore	36,91	33 —	69,91
89. Medici Fernando, vincitore di uno dei tre posti riservati per avere superato altresì la prova scritta e orale di tedesco rispettivamente con punti 35 e 30	38,83	31 —	69,83
90. Mattone Giovanni	38,83	30 —	68,83
91. D'Intino Rosaria	37,83	30,50	68,33
92. Di Tondo Michele	35,41	32,50	67,91
93. Giusto Angelo	37,83	30 —	67,83
94. Descloux Egidio, nato il 27 ottobre 1925, vincitore di uno dei tre posti riservati per avere superato altresì la prova scritta e orale di tedesco rispettivamente con punti 35 e 30	35 —	32,50	67,50
95. Valente Leone, nato il 28-8-1926	35 —	32,50	67,50
96. Ceccarelli Nello, nato il 23-2-1930	37,50	30 —	67,50
97. Madau Mario	36,66	30 —	66,66
98. Rucci Giorgio	35,33	30 —	65,33
99. Fioretti Santino, nato il 13-8-1930	35 —	30 —	65 —
100. Chiappinelli Giulio, nato l'11 dicembre 1930	35 —	30 —	65 —
101. Barsotti Vittorio, nato il 3 luglio 1931	35 —	30 —	65 —
102. Caizzi Giacinto, nato il 31-8-1931	35 —	30 —	65 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso nell'ordine sottoindicato:

1. Fabbri Fabio
2. Boniello Gaetano
3. Spezzaferri Giorgio
4. Di Maggio Alberto
5. Colbertaldo Giuseppe
6. Pioli Dorando, combattente
7. Marelli Edo Federico, combattente
8. Lucchi Anna
9. Giampietro Alberto
10. Cipolletta Mario
11. Zia Angelo
12. Carlotti Velio
13. Antonelli Giovanni
14. Guido Arnaldo
15. Bruno Ermanno
16. Cinquesanti Salvatore
17. Chioffi Rosanna
18. Maggio Pietro
19. Marcangelo Francesco
20. D'Amore Vincenzo
21. Zimmatore Luigi
22. Campolieti Giuseppe
23. Zito Giovanni
24. Parigi Roberto
25. Iurilli Roberto
26. Sampaoli Ivo
27. Cardinali Benito
28. Pace Onorio
29. Carroccetto Mario
30. Gozzi Cleoparda
31. Bordieri Gaetano
32. D'Auro Gaetano, orfano di guerra
33. Speranza Lia
34. Bracchitta Luigi, profugo Isole Egeo
35. Serpieri Romeo
36. Paleologo Ida Maria
37. Carboni Italo
38. Lega Giovanni, combattente
39. Barillari Giacomo
40. Frulio Maria Luisa
41. Fagiolini Mario
42. Simonetti Rinaldo
43. Scorcu Anna Maria
44. Mastrogiacomo Vittorio
45. Elegante Armando
46. Posa Vincenzo
47. Tierno Alberto, combattente
48. Passarelli Mario, combattente
49. Giarratana Natale, vincitore posto riservato
50. Cavicchioli Giuseppe, combattente
51. Avellino Francesco, profugo d'Africa (Tunisia)
52. Palmerio Bruna, orfana di guerra
53. Medici Fernando, vincitore posto riservato
54. Descloux Egidio, vincitore posto riservato

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei al concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Di Santo Antonio
2. Cusmai Angelo
3. Sini Francesco
4. Savino Pasquale

5. Mancuso Marina
6. Napolitano Florinda
7. Cazzola Paolo
8. Rambozzi Bruna
9. Rossi Rino
10. Agnoletti Caterina
11. Ribero Irma
12. Zoli Lucia
13. Bandoni Giovanni Silvano
14. Barsocchini Mario
15. Sapienza Carmelo
16. Cosmi Francesco
17. Marinucci Egle
18. La Pietra Vincenzo
19. Torda Mario
20. Troisi Domenico
21. Cricchi Igino
22. Russo Paolo
23. Spadafora Mario
24. Lezzerini Domenico
25. D'Albora Marcello
26. Romice Lucio
27. Zamara Giovanna
28. Sciarrini Tullio
29. Scardigli Antonietta
30. Meloni Gino
31. Cappetti Franco
32. Paterni Giovanni
33. Derine Gaetano
34. Borelli Raffaele
35. Mangano Ivo
36. Castelli Ettore
37. Mattone Giovanni
38. D'Intino Rosaria
39. Di Tondo Michele
40. Giusto Angelo
41. Valente Leone
42. Ceccarelli Nello
43. Madau Mario
44. Rucci Giorgio
45. Fioretti Santino
46. Chiappinelli Giulio
47. Barsotti Vittorio
48. Caizzi Giacinto

La graduatoria predetta sarà pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero dell'interno per gli ulteriori effetti di legge.

Il Prefetto, direttore generale degli Affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 novembre 1953

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *dicembre* 1953
Registro n. 35 *Interno, foglio n.* 8. — MARTORELLA

(6136)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Diario della prova scritta del concorso a undici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova (grado 11°, gruppo B, dei capitecnici chimici).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 1° marzo 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami e per titoli a undici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*, dei capitecnici chimici);

Ritenuto che occorre fissare il giorno in cui dovrà aver luogo la prova scritta del concorso di cui sopra;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il decreto Ministeriale 19 agosto 1953, concernente delega di firma al Sottosegretario di Stato on. sen. avv. prof. Giacinto Bosco;

Decreta:

Articolo unico.

La prova scritta del concorso per esami e per titoli a undici posti di capotecnico chimico aggiunto in prova nel personale tecnico civile per il Servizio chimico militare (grado 11°, gruppo *B*, dei capitecnici chimici), indetto con decreto Ministeriale 1° marzo 1953, avrà luogo nel Laboratorio sperimentale dell'ex servizio chimico militare, via Castro Laurenziano n. 7, Roma, alle ore 8 del giorno 11 gennaio 1954.

Roma, addì 5 dicembre 1953

p. *Il Ministro*: BOSCO

(6220)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sostituzione di un componente la Commissione esaminatrice del Compartimento di Reggio Calabria, incaricata dell'espletamento del concorso a mille posti di cantoniere in prova, indetto con decreto Ministeriale 27 maggio 1953.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 24 ottobre 1953, n. 1410, registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1953, registro n. 44, foglio n. 9 bilancio Trasporti, col quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del concorso a mille posti di cantoniere in prova, indetto con decreto Ministeriale 27 maggio 1953, n. 4853;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale e affari generali, numero P.A.G. 41.1.218 in data 23 novembre 1953;

Decreta:

Il segretario tecnico capo Minaldi Francesco è nominato membro della 1ª Sottocommissione esaminatrice del concorso a mille posti di cantoniere in prova per il Compartimento di Reggio Calabria in sostituzione del pari grado Turano geometra Silvio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 novembre 1953

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1953
Registro n. 44 *bilancio Trasporti, foglio n.* 173. — LA MICELA

(6218)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica, dato a Roma addì 25 giugno 1953, registrato dalla Corte dei conti il 21 agosto 1953, registro n. 36 Pubblica istruzione, foglio n. 44, è accolto il ricorso straordinario del prof. Pellegrini Giulio avverso il decreto del Ministro per la pubblica istruzione in data 9 maggio 1951, con il quale in applicazione dell'art. 34 del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480, veniva escluso dai concorsi nazionali a posti di r.s.t. (classe XI e 4 Avv. dis.), indetti con decreto Ministeriale 5 luglio 1949.

(6206)

PREFETTURA DI ROMA

Approvazione delle graduatorie per il conferimento delle sedi farmaceutiche in alcuni Comuni della provincia di Roma.

Con decreto prefettizio n. 53/21587 del 23 novembre 1953, in corso di pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma, sono state approvate le graduatorie del concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche in alcuni Comuni della provincia di Roma, bandito con decreto prefettizio n. 104.843 del 23 novembre 1951.

Il prefetto: BINNA

(5778)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.